

**Sentenza TAR PIEMONTE - 18  
maggio 2005, n. 1700 -  
ANTENNE DI TELEFONIA -  
Regolamentazione comunale che  
non costituisce variante allo  
strumento urbanistico.**

**sommario**

SENTENZA  
P.Q.M.  
Spese compensate.

REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1700/05  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n.  
587/05

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I -  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G.R. n. 587/05 proposto dalla società H3G S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Recla, Riccardo Montanaro e Raffaele Ingicco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 10 maggio 2005, n. 63 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Golinelli, Alessandra Golinelli e Gianni Martino, domiciliatari in Torino, via Stefano Clemente, 22, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

e contro lo

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRA, CERESOLE D'ALBA, SANFRÉ, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO E VERDUNO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

- del provvedimento del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Sommariva del Bosco in data 23 febbraio 2005, prot. n. 1588, recante divieto alla ricorrente di dare inizio ai lavori previsti dalla d.i.a. presentata in data 13 febbraio 2004 per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare in via Vittorio Emanuele II, 30;

- del “Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e servizi similari, antenne emittenti radiotelevisive” approvato con deliberazione C.C. 16 aprile 2004, n. 11 e della deliberazione consiliare medesima;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sommariva del Bosco;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 18 maggio 2005 l'avv. Raffaele Ingicco per la società ricorrente e l'avv. Alessandra Golinelli per il Comune di Sommariva del Bosco;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'art. 21, comma 3 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato adottato a seguito dell'avvenuto annullamento, da parte di questa stessa Sezione (con sentenza 19 gennaio 2005, n. 38), di un analogo provvedimento sindacale, giudicato viziato per incompetenza;

Considerato che la nuova inibitoria della d.i.a. presentata dalla ricorrente per l'installazione di una stazione radio-base per la telefonia cellulare è stato motivato in ragione del fatto che l'opera consiste in un'antenna che sporge per oltre 4 mt. dal colmo di un edificio situato nel centro storico comunale: il che determinerebbe il contrasto con le disposizioni dell'art. 4, commi 5 e 7 dell'apposito regolamento comunale, ai sensi dei quali «al fine di contenere l'impatto visivo è necessario adottare le migliori tecniche disponibili, valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico, ivi comprese le installazioni sulle coperture degli edifici» e, rispettivamente, «è comunque vietata l'installazione dei manufatti disciplinati dal presente regolamento, all'interno (...) dei centri storici del Comune, così come delimitati dal vigente P.R.G.C. (...)»;

Considerato che la ricorrente deduce censure in parte riferibili al regolamento comunale, quale atto presupposto del divieto di costruire, sia riferibili direttamente al divieto medesimo;

Considerato che, in ordine al regolamento, la ricorrente ne denuncia l'illegittimità per violazione delle norme procedurali che avrebbero dovuto essere osservate in sede di approvazione;

Ritenuto che, come correttamente dedotto in ricorso, il regolamento comunale in questione,

emanato ai sensi della L. 22 febbraio 2001 n. 36 e delle eventuali disposizioni regionali in materia (in Regione Piemonte dettate solo dall'art. 7 L.R. 3 agosto 2004, n. 19, successiva all'approvazione del regolamento in esame), è soggetto - in quanto riguardante materia urbanistica ed edilizia - alle forme e alle procedure di cui alla L. R. 5 dicembre 1977, n. 56, che disciplina l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi con modalità che consentono la partecipazione al procedimento degli interessati (T.A.R. Lombardia - Milano, I, ord. 2 ottobre 2002, n. 1997; T.A.R. Piemonte, I, 15 maggio 2002, n. 979; T.A.R. Piemonte, I, 7 luglio 2004, n. 1295);

Ritenuto che è pertanto illegittimo il divieto di costruire una stazione radio per telefonia mobile che sia motivato esclusivamente in riferimento al contrasto col regolamento comunale per l'installazione di impianti radiomobili non approvato con le procedure previste per gli strumenti urbanistici, atteso che, per tale ragione, a detto regolamento non può riconoscersi la valenza di strumento urbanistico (Cons. St., VI, ord. 2 ottobre 2001, n. 5442);

Ritenuto che le considerazioni che precedono consentono l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte a carico del regolamento medesimo;

Ritenuto comunque opportuno affrontare, per completezza, anche le censure attinenti il merito del divieto di costruire;

Considerato che, in ordine al ritenuto contrasto con l'art. 4, comma 5 del regolamento, la ricorrente denuncia la mancata indicazione delle reali ragioni ostative all'installazione;

Ritenuto che, in effetti, la prescrizione regolamentare secondo cui «al fine di contenere l'impatto visivo è necessario adottare le migliori tecniche disponibili, valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico, ivi comprese le installazioni sulle coperture degli edifici», di per sé, non esclude l'ammissibilità dell'installazione di un'an-tenna che sporga di oltre 4 mt. dalla copertura di un fabbricato, tantopiù che il Comune ha omissis qualsiasi indicazione circa il mancato impiego delle "migliori tecniche disponibili";

Considerato che, quanto alla disposizione di cui all'art. 4, comma 7 del regolamento, che esclude l'installazione di antenne nei centri storici, la ricorrente deduce che il Comune non avrebbe il potere di vietare in modo assoluto la posa in opera di infrastrutture per le radiotelecomunicazioni in determinate parti del territorio comunale;

Ritenuto che è in effetti illegittima la norma di piano che prevede il divieto generalizzato all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile in zone più o meno ampie del territorio comunale, atteso che essa contrasta con le riserve statali e regionali in materia di tutela della salute e di localizzazione dei detti impianti (T.A.R.

Toscana, 8 gennaio 2003, n. 1; T.A.R. Campania - Napoli, 5 aprile 2004, n. 4044);

Ritenuto che le censure ulteriori possono essere assorbite;

Ritenuto quindi che, per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;

Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione delle spese di giudizio;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

### **Spese compensate.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 18 maggio 2005 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Richard Goso - Referendario

Il Presidente L'Estensore

f.to. Gomez de Ayala F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 18 maggio 2005

il Direttore di segreteria f.to M. Luisa Cerrato Soave

---

### **note**

***Id.I.209***